

34624-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno -Presidente -
Andrea Gentili
Antonella Di Stasi
Luca Semeraro
Fabio Zunica - Relatore -

Acn
Sent. n. *1796* sez.
UP - 07/07/2022
R.G.N. 14636/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza del 01-02-2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Marilla Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi per il ricorrente gli avvocati (omissis) i quali
hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 aprile 2019, il Tribunale di Avellino condannava (omissis) con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1 e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinte imputazioni (capi B e C) aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 10 *ter* del d. lgs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato per avere omissis di versare l'iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali relative agli anni 2010 (capo C, contestatogli quale legale rappresentante della (omissis)) e 2011, 2012 e 2013 (capo B), ascrittogli quale legale rappresentante della (omissis)

Con sentenza del 1° febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati contestati al capo C e al capo B, rispetto a quest'ultima imputazione limitatamente all'anno di imposta 2011 e, per l'effetto, rideterminava la pena a carico dell'appellante in anni 1 e mesi 2 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, (omissis) tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, è stata eccepita la mancata risposta della Corte territoriale ai "motivi aggiunti e nuovi", firmati digitalmente e depositati telematicamente, con i relativi allegati, con i quali erano stati forniti elementi idonei a consentire la rivisitazione del giudizio di primo grado sia in punto di responsabilità che rispetto al trattamento sanzionatorio: il riferimento, in particolare, è all'istanza di transazione fiscale ex art. 182 *ter* della legge fallimentare e dell'omologa di ristrutturazione dei debiti da parte del Tribunale di Avellino, intervenuta il 4 novembre 2014, ovvero prima della scadenza del termine per il pagamento dell'imposta concernente l'anno 2013, circostanza questa idonea a determinare il venir meno dell'obbligo di pagamento integrale dell'iva, stante la necessità di non operare pagamenti relativi a crediti sorti prima della procedura.

Ciò peraltro era destinato a riverberarsi anche sul trattamento sanzionatorio, in ordine in particolare al diniego delle attenuanti generiche, fondato sugli importi evasi e sulla pluralità delle violazioni, affermazione questa invero tautologica.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la formulazione del giudizio di colpevolezza, con particolare riferimento alla mancata considerazione del fatto che l'omesso versamento dell'iva è stato frutto non di una scelta consapevole, ma di una necessità a cui l'imprenditore non ha potuto sottrarsi, avendo il consulente tecnico dr. Napolitano chiarito che l'imputato, amministratore di una impresa che aveva circa 300 dipendenti, poi ridotti a 160, si è visto obbligato a pagare le retribuzioni ai lavoratori, gran parte dei quali con figli a carico in nuclei familiari monoreddito, in un acclarato contesto di disagio economico-aziendale.

2.1. In data 20 giugno 2022, l'avv. (omissis) , nell'interesse dell'imputato, ha fatto pervenire motivi nuovi, con cui si lamenta dell'omesso esame delle censure sollevate con i motivi nuovi di appello depositati dal codifensore avv. (omissis), insieme alle importanti prove documentali richiamate, impugnazione del cui deposito la sentenza gravata non dà neppure atto; l'omissione consiste nell'aver sorvolato su tre decisive e comprovate circostanze, puntualmente richiamate alla pagina 4 dei motivi nuovi, ovvero: 1) le trattative finalizzate all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L. Fall; 2) l'istanza di transazione fiscale ex art. 182 *ter* L. Fall. sottoscritta il 22 luglio 2014; 3) l'omologa ottenuta dal Tribunale di Avellino il 4 novembre 2014. Ancora, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 157 cod. pen., si osserva che non è sospendibile il periodo che va dal 16 novembre 2021 al 1° febbraio 2022, atteso che il rinvio fu dovuto alla mancata emissione dell'ordine di traduzione dagli arresti domiciliari, nonostante tale status fosse noto alla Corte di merito, come risulta dall'avviso di citazione. Ne consegue che i giorni di sospensione del termine di prescrizione, indicati nella sentenza in 415 giorni, in realtà, sono pari a 355 giorni, con la conseguenza che il reato relativo all'anno di imposta 2012 si sarebbe prescritto il 17 giugno 2022, posto che alla data del commesso reato, 27 dicembre 2013, occorre aggiungere anni 7, mesi 6, 355 giorni. Da ultimo, la difesa censura il trattamento sanzionatorio, in relazione alla omessa valutazione del comportamento susseguente al reato, manifestatosi con le trattative finalizzate all'accordo di ristrutturazione dei debiti, con l'istanza di transazione fiscale sottoscritta in data 22 luglio 2014, e con l'omologa ottenuta dal Tribunale di Avellino in data 4 novembre 2014, condotte materiali che, se non escludono la punibilità, sicuramente attenuano il disvalore del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

1. Dalla disamina del fascicolo processuale, consentito dal tenore della doglianza sollevata, risulta infatti che, in vista dell'udienza in cui è stato celebrato il giudizio di secondo grado, la difesa di (omissis) ha tempestivamente trasmesso telematicamente alla Corte di appello, tramite l'indirizzo pec (omissis) "motivi aggiunti e nuovi", con una serie di allegazioni documentali volte a comprovare le trattative finalizzate all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* Legge Fall., l'istanza di transazione fiscale ex art. 182 *ter* Legge Fall. sottoscritta il 22 luglio 2014, nonché l'omologa ottenuta dal Tribunale di Avellino il 4 novembre 2014.

Il messaggio *de quo* risulta ritualmente accettato dal suo destinatario.

Ora, della trasmissione dei motivi nuovi e dei relativi allegati, avvenuta nel rispetto della disciplina emergenziale dettata dagli art. 23 e 24 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, non vi è tuttavia traccia nella sentenza impugnata, sia nella esposizione dei motivi di impugnazione, sia e soprattutto nella motivazione della decisione.

Tale omissione è idonea a determinare l'annullamento della sentenza gravata, essendosi in presenza di un vizio di motivazione rispetto a una censura che era stata formulata in termini specifici e che, almeno astrattamente, attesa la potenziale rilevanza delle circostanze dedotte, era destinata a riverberarsi, oltre che in punto di responsabilità, anche rispetto al trattamento sanzionatorio.

2. Stante il silenzio argomentativo della Corte territoriale rispetto alle puntuali e rituali allegazioni difensive, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, dovendosi solo aggiungere che, al momento della decisione odierna, il residuo reato per cui è stata confermata la responsabilità penale di Pugliese (art. 10 *ter* del d. lgs. n. 74 del 2000 riferito agli anni 2012-2013) non è ancora prescritto, tenuto conto del termine di prescrizione massima (7 anni e 6 mesi) e della sospensione della prescrizione per complessivi 415 giorni, non potendosi escludere la sospensione censurata dalla difesa (dal 16 novembre 2021 al 1° febbraio 2022), in quanto disposta su richiesta dell'appellante.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 07/07/2022

Il Consigliere estensore
Luana Mariani
Luana Zinicà

Il Presidente
Giulio Sarno

Giulio Sarno

